

Deliberazione della Giunta Regionale 27 settembre 2022, n. 11-5685

Stagione venatoria 2022/2023. Approvazione del terzo elenco Piani di prelievo selettivo al cinghiale negli Istituti venatori, ai sensi del DL 203/2005 e nel rispetto dell'Ordinanza del Presidente della Regione Piemonte 61/2022 e dei Piani numerici nelle Aziende Faunistiche Venatorie, ad integrazione della DGR 32-5609 del 12.09.2022.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. detta norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

l'articolo 11 quaterdecies, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, prevede che "le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica (ora Istituto per la ricerca e la protezione ambientale – ISPRA), possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi d'età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157";

la legge regionale 5/2018, all'articolo 13, comma 1, prevede che la Giunta regionale, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e la Commissione consultiva regionale di cui all'articolo 25, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, adotta con proprio provvedimento il calendario venatorio e le disposizioni relative alla stagione venatoria nel rispetto dell'articolo 18 della legge 157/1992 e dell'articolo 11 quaterdecies, comma 5 del decreto-legge 203/2005;

in attuazione alla D.G.R. n. 29-4792 del 18.03.2022, integrata con la D.G.R. n. 19-4869 del 08 aprile 2022, al fine di procedere alla riduzione della densità del cinghiale e di rendere efficace lo sforzo di depopolamento, richiesto per la peste suina africana (PSA), la Direzione regionale Agricoltura e Cibo ha comunicato a tutti gli Istituti venatori la proposta di "prorogare" per la stagione 2022/2023 i piani di prelievo selettivo proposti dagli Istituti venatori nella precedente stagione venatoria aumentando del doppio il quantitativo suddiviso per stesse classi di età e richiedendo agli istituti venatori che non avevano proposto nella precedente stagione venatoria i piani di prelievo selettivo, di presentarli attraverso la procedura informatizzata;

con la D.G.R. n. 28-5381 del 15/07/2022, parzialmente rettificata dalla D.G.R. 1-5629 del 16 settembre 2022, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 5/2018, è stato approvato il Calendario venatorio per la stagione 2022/2023 (Allegato A) e le relative Istruzioni operative supplementari (Allegato B).

Preso atto che, come da documentazione agli atti del Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, della sopra richiamata Direzione, sono pervenute ulteriori richieste, per la stagione 2022/2023, di piani di prelievo selettivo per il cinghiale, suddivisi per sesso e classi d'età, proposti dagli Istituti venatori: CA CN1, CA CN2, CA CN4, CA CN5 e CA TO2.

Dato atto che, così come risulta dall'istruttoria effettuata dal suddetto Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, i piani di prelievo selettivo presentati dagli istituti venatori

sopracitati per la specie cinghiale sono coerenti con quanto disposto dalle “Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina”, approvate con D.G.R. n. 94-3804 del 27/04/2012 e ss.mm.ii.

Premesso, inoltre, che la D.G.R. n. 32-5609 del 12 settembre 2022, ha approvato, ai sensi del comma 7 dell’articolo 17 della legge regionale 5/2018 e nel rispetto del vigente calendario venatorio per la stagione venatoria 2022/2023, i piani di prelievo numerico delle aziende faunistico-venatorie (AFV) e agri-turistico-venatorie (AATV) per le specie volpe, lepre comune, fagiano, starna, pernice rossa, germano reale e quaglia.

Preso atto che, come da documentazione agli atti del Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, sono pervenute ulteriori richieste da parte di alcune aziende faunistico-venatorie per la stagione 2022/2023, di piani di prelievo numerico per le specie: lepre, fagiano e starna.

Dato atto che il sopra richiamato Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura:

- ha verificato che la documentazione presentata dalle suddette AFV contiene tutti gli elementi qualificanti e sostanziali dell’organizzazione e gestione delle specie oggetto di attività venatoria e che costituiscono l’effettivo oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale;

- ritiene che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività venatoria e piani di prelievo può essere prevista in base all'istruttoria della documentazione presentata dalle AFV e in modo da garantire alla chiusura della stagione venatoria in corso o all'apertura della stagione successiva una consistenza faunistica commisurata all'areale di ognuna di esse.

Ritenuto, pertanto:

- di approvare, ai sensi del decreto legge 203/2005, articolo 11 quaterdecies, comma 5, ed in attuazione dell’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 61 del 31 agosto 2022, ad integrazione della D.G.R. n 29-4792 del 18.03.2022 e della D.G.R. n. 19-4869 del 08 aprile 2022, quale terzo elenco, i piani di prelievo selettivo per il cinghiale, suddivisi per sesso e classi d’età, proposti dagli Istituti venatori CA CN1, CA CN2, CA CN4, CA CN5 e CA TO2, come di seguito riportati:

PIANO DI PRELIEVO CINGHIALE III ELENCO						
PROV.	IST.	NOME	GIOVANI (0-12 mesi)	MM ADULTI (> 12 mesi)	FF ADULTE (> 12 mesi)	TOTALE
CN	CA	CN1	480	128	192	800
CN	CA	CN2	480	128	192	800
CN	CA	CN4	75	16	24	115
CN	CA	CN5	120	12	18	150
TO	CA	TO2	24	6	10	40

- di approvare per la stagione venatoria 2022/2023, ai sensi del comma 7 dell'articolo 17 della legge regionale 5/2018 e nel rispetto del vigente calendario regionale venatorio, ad integrazione della D.G.R. n. 32-5609 del 12 settembre 2022, i piani di prelievo numerico delle aziende faunistico-venatorie per le specie di fauna selvatica di seguito elencate: lepre comune, fagiano, starna, come di seguito riportati:

PIANI DI PRELIEVO NUMERICO FAUNA STANZIALE								
ISTITUT O	NOME	VOLPE	LEPRE COMUNE	FAGIANO	STARNA	PERNICE ROSSA	GERMANO REALE	QUAGLIA
AFV	BECCHI ROSSI		4					
AFV	LA BIANCA		18					
AFV	LA MONREGALESE		20	200				
AFV	MONDOLÈ		40	450				
AFV	MONTE NEBIN		2					
AFV	NAVETTE LIGURI		5					
AFV	SANT'ANNA		5					
AFV	TENUTA DI CASOTTO		10		10			
AFV	VALMALA		8		20			

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

La Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, ai sensi del decreto legge 203/2005, articolo 11 quaterdecies, comma 5, ed in attuazione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 61 del 31 agosto 2022, ad integrazione della D.G.R. n. 29-4792 del 18.03.2022 e della D.G.R. n.19-4869 del 08 aprile 2022 quale terzo elenco, i piani di prelievo selettivo per il cinghiale, suddivisi per sesso e classi d'età, proposti dagli Istituti venatori CA CN1, CA CN2, CA CN4, CA CN5 e CA TO2, come in premessa riportati, rinviando per quanto inerente alla caccia di selezione alle disposizioni di cui all'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 61 del 31 agosto 2022;

- di approvare per la stagione venatoria 2022/2023, ai sensi del comma 7 dell'articolo 17 della legge regionale 5/2018 e nel rispetto del vigente calendario regionale venatorio, ad integrazione della D.G.R. n. 32-5609 del 12 settembre 2022, i piani di prelievo numerico delle aziende faunistico-venatorie per le specie di fauna selvatica di seguito elencate: lepre comune, fagiano, starna, come in premessa riportati;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale;

- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, di provvedere, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 157/1992, per fini informativi, alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Regione Piemonte al seguente indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/tutela-della-fauna-caccia-pesca/stagione-venatoria-corrente>.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)